



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. n. 57 - Prot. n. 4181 Allegati 0

Anno 2018 tit. I cl. 1 fasc. 2

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 33-ter comma 1, del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sua volta istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

**DATO ATTO** che ai sensi di detto comma 1 del citato art. 33 ter le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica e hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi;

**RILEVATO** che in caso di inadempimento agli obblighi di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

**POSTO** che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'AVCP di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

**VISTO** il Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., il quale deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile (l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno);

**VISTO** lo stesso Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013, in cui si è stabilito che con successivo Comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati.

**VISTO** il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013 (pubblicato all'indirizzo URL <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali>), con il quale, considerata la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi forniti dall'AVCP, si forniscono indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati da tenere dall'AUSA stessa;

**VISTO** il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 20 dicembre 2017, con il quale il Presidente precisa che con la Delibera n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC;

**ACCERTATO CHE:**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)";
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013;

**ACCERTATO** che – come specificato nel comunicato ANAC del 20.12.2016 – la nomina del RASA si configura come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione;

**POSTO** quindi, che con il presente decreto si intende nominare il suindicato responsabile RASA (ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif.), il quale dovrà provvedere all'iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, secondo i citati Comunicati del Presidente AVCP del 16/05/2013 e del 28/10/2013;

**VISTA** la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** altresì, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il Comunicato ANAC del 28-12-2017;

### DECRETA

**Art. 1.** La dott.ssa Francesca Chiusi, coordinatrice dell'Area affari generali, viene nominata quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" dell'Università degli studi dell'Aquila e viene incaricata della compilazione e aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

**Art. 2.** la presente nomina non dà diritto alla nominata RASA ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività ordinaria assegnata alla stessa;

**Art. 3.** il presente provvedimento sarà pubblicato nella parte specifica del sito istituzionale denominata "*Amministrazione trasparente*".

L'Aquila, 30/01/2018

Il Direttore Generale  
(dott. Pietro Di Benedetto)

f.to Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.